

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 68

(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)

- 1.** I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.
- 2.** Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
- 3.** L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.
- 4.** L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.